



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO – LEGGE 19 marzo 2024 n.54**  
(Ratifica Decreto -Legge 21 febbraio 2024 n.36)

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il Decreto – Legge 21 febbraio 2024 n.36 – Regolamentazione dei flussi di migrazione per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie per l'anno 2024 – promulgato:*

*Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente:*

- la necessità di consentire la permanenza in territorio dei titolari di permessi di soggiorno per motivi di lavoro regolamentati dal decreto annuale dei flussi di migrazione e tutelare le attività e i settori in cui essi trovano già occupazione;*
- l'urgenza di procedere a quanto sopra, visto che non è stato possibile procedere nei termini alla ratifica del Decreto Delegato 28 novembre 2023 n.167 “Regolamentazione dei flussi di migrazione per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie per l'anno 2024”;*

*Vista la delibera del Congresso di Stato n.11 adottata nella seduta del 20 febbraio 2024;*

*Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 13 marzo 2024;*

*Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.12 del 13 marzo 2024;*

*Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 comma 5 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto – Legge 21 febbraio 2024 n.36 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:*

## **REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI DI MIGRAZIONE PER MOTIVI DI LAVORO E PER ESIGENZE STRAORDINARIE PER L'ANNO 2024**

### **Art. 1** (Oggetto)

1. Il presente decreto - legge stabilisce il numero dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie che potranno essere rilasciati a stranieri per l'anno 2024, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e dagli articoli 33 e 45 della Legge 9 maggio 2023 n.80.

### **Art. 2** (Permessi di soggiorno stagionali per motivi di lavoro)

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno stagionali per motivi di lavoro, di cui

all'articolo 10, comma 2, lettera a) e comma 3 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, è di trecento, così ripartiti:

- a) duecentosettantacinque permessi di soggiorno stagionale a lavoratori migranti occupati nel settore turistico, alberghiero e commerciale;
- b) venticinque permessi di soggiorno stagionale a lavoratori migranti impegnati nel settore agricolo.

### **Art. 3**

*(Permessi di soggiorno temporanei per motivi di lavoro)*

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno temporanei per motivi di lavoro, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b) e comma 4 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, è di seicentosessanta, così ripartiti:

- a) dieci permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come assistenti di persone con disabilità ovvero invalidità;
- b) centoquaranta permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come assistenti alla famiglia;
- c) quattrocentotrenta permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come assistenti anziani;
- d) trenta permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti riservati a personale altamente specializzato nel processo d'internazionalizzazione o di alta specializzazione nel settore bancario, industriale, tecnologico, universitario ed economico, previa dettagliata e specifica relazione del datore di lavoro in cui siano indicati i contenuti del progetto, requisiti e tempistiche del professionista; i lavoratori di cui alla presente lettera possono essere avviati al lavoro anche tramite contratti a progetto stipulati ai sensi dell'articolo 29 della Legge 9 dicembre 2022 n.164 e integrato dall'articolo unico, comma 6 del Decreto Delegato 17 marzo 2023 n.48 ovvero, nel solo settore universitario, tramite apposito programma di stage ovvero tirocinio curriculare compilato da docente universitario;
- e) venti permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati nel settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e delle attività artistiche;
- f) dieci permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come responsabili di produzione che lavorano a turni;
- g) dieci permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come addetti al facchinaggio assunti presso imprese di servizio che svolgono attività di traslochi;
- h) dieci permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come addetti alle pulizie presso imprese che svolgono tale attività o di lavaggio auto.

### **Art. 4**

*(Permessi di soggiorno speciale per i membri dell'equipaggio di natanti sammarinesi)*

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per i membri dell'equipaggio di natanti sammarinesi, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c) della Legge n.118/2010 è di cinque.

### **Art. 5**

*(Permessi di soggiorno speciale per infermieri in servizio presso l'Ospedale di Stato)*

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per infermieri in servizio presso l'Ospedale di Stato, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d) della Legge n.118/2010 è di quarantacinque.

**Art. 6**

*(Permessi di soggiorno speciale per docenti universitari presso l'Università degli Studi di San Marino)*

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per docenti universitari presso l'Università degli Studi di San Marino, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e) della Legge n.118/2010 e successive modifiche è di venticinque.

**Art. 7**

*(Permessi di soggiorno per programmi di vacanza/lavoro)*

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno per programmi vacanza/lavoro, di cui all'articolo 10-bis della Legge n.118/2010 e successive modifiche è di millecentoventicinque.

**Art.8**

*(Permessi di soggiorno per imprenditori)*

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno per imprenditori di cui all'articolo 10-ter della Legge n.118/2020 e successive modifiche è di centoventi.

**Art. 9**

*(Permessi di soggiorno per dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico)*

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno per dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico di cui all'articolo 17 del Decreto Delegato 13 giugno 2019 n.101 è di trenta.

**Art.10**

*(Permessi di soggiorno speciali per dipendenti e giocatori di Imprese Esportive e per motivi Esportivi)*

1. Il numero massimo complessivo di permessi di soggiorno speciali per dipendenti e giocatori di Imprese Esportive e di permessi di soggiorno speciali per motivi Esportivi, di cui rispettivamente all'articolo 33 ed all'articolo 45 della Legge n.80/2023 è di cinquanta.

**Art.11**

*(Abrogazione)*

1. E' abrogato il Decreto Delegato 28 novembre 2023 n.167. Sono fatti salvi gli effetti ed atti conformemente compiuti durante la vigenza dello stesso.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 marzo 2024/1723 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Filippo Tamagnini – Gaetano Troina*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Gian Nicola Berti*